

**SPAGNA****Il Tribunale costituzionale dichiara parzialmente illegittima  
la disciplina della corrida nelle Isole Baleari**

05/02/2019

La STC 134/2018, del 13 dicembre, ha accolto il ricorso in via principale presentato dal Presidente del Governo nei confronti di talune disposizioni della legge n. 9/2017, del 3 agosto, che disciplina la corrida dei tori e la tutela degli animali nelle Isole Baleari. La decisione, che comporta l'abolizione della corrida c.d. al modo *baleare*, reca un'opinione concorrente e tre opinioni dissenzienti<sup>1</sup>.

Poco tempo fa, la STC 177/2016<sup>2</sup>, del 20 ottobre, aveva dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge del Parlamento della Catalogna n. 28/2010, del 3 agosto, che aveva novellato la legge catalana sulla tutela degli animali, introducendo il divieto di celebrare la corrida ed altri spettacoli di tauromachia in Catalogna. La legge delle Isole Baleari, senza arrivare a vietare la corrida, portava di fatto allo stesso risultato poiché introduceva divieti e requisiti alquanto singolari rispetto al modo in cui questa si intende.

La legge *baleare*, che ometteva qualsivoglia riferimento alla normativa statale, disponeva, tra l'altro, che gli spettacoli di tauromachia si dovevano celebrare in arene permanenti, già esistenti al momento della sua entrata in vigore, e che erano vietati a minori di diciotto anni. I tori dovevano provenire dall'allevamento più vicino all'arena (per non prolungare eccessivamente la loro sofferenza durante gli spostamenti), e dovevano avere obbligatoriamente una certa età ed un certo peso<sup>3</sup>. Gli animali presenti nello spettacolo dovevano essere tre (anziché sei) e dovevano entrare nell'arena direttamente dalla bassacorte (dove stanno tutti insieme) e non dai *chiqueros* (dove il toro aspetta il suo turno separato dagli altri). Dopo 10 minuti, dovevano tornare alla bassacorte, poiché

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-459](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-459). Per un primo commento v. D. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, *La STC de 13 de diciembre de 2018 sobre la ley de las mal llamadas corridas de toros a la baleare, de 2017: un paso más en la consolidación constitucional de la tauromaquia*, in *Diario La Ley*, del 04/02/2019, [https://www.taurologia.com/imagenes/fotosdeldia/7891\\_informe\\_del\\_prof\\_fernandez\\_de\\_gatta\\_sobre\\_la\\_sentencia\\_d\\_el\\_tc.pdf](https://www.taurologia.com/imagenes/fotosdeldia/7891_informe_del_prof_fernandez_de_gatta_sobre_la_sentencia_d_el_tc.pdf).

<sup>2</sup> V., per tutti, F.E. GRISOSTOLO, *La tauromachia come arena di scontro sulle competenze nell'Estado autonómico. A prima lettura della sentenza del Tribunal Constitucional n. 177/2016*, in *DPCE on line*, vol. 2017/1, 155-161, <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/379/371/>; e A. MULÀ, *Análisis jurídico, antecedentes y consecuencias de la Sentencia 177/2016, del Tribunal Constitucional, sobre prohibición de las corridas de toros en Cataluña*, in *Revista de Derecho UNED*, n. 22, 2018, 407-436, <http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/22285/18215>.

<sup>3</sup> Tali caratteristiche, proprie di un animale destinato alla corrida, applicandosi ad ogni spettacolo di tauromachia, rendevano impossibile la celebrazione di altre manifestazioni popolari.

non era permesso dargli morte. Inoltre, la legge vietava la presenza di cavalli (protagonisti nella parte della corrida chiamata *tercio de varas*). Le uniche persone che potevano partecipare attivamente agli spettacoli erano quelle iscritte all'albo dei professionisti della tauromachia (*toreros* e *toreras*, nonché il personale ausiliario), che avrebbero potuto servirsi di *capote* e *muleta*<sup>4</sup>, ma non di strumenti di taglio o che potessero ferire l'animale.

La legge *balear* si è basata sull'esercizio delle competenze autonome in materia di agricoltura, allevamenti ed ambiente (art. 30, commi 10 e 46, dello Statuto di autonomia delle Isole Baleari), di spettacoli pubblici (art. 30, comma 31, dello Statuto) e di cultura (art. 30, commi 25 e 26, dello Statuto).

Ad avviso del *plenum*, le disposizioni autonome hanno snaturato la riconoscibilità di questa tradizione, che forma parte del patrimonio culturale immateriale spagnolo e la cui difesa spetta allo Stato ex art. 149, comma 2, Cost. La legge n. 18/2013<sup>5</sup>, del 12 novembre, *para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural*, reca un obbligo per tutti i pubblici poteri a che garantiscano su tutto il territorio nazionale la conservazione della tauromachia e promuovano l'arricchimento di questa tradizione, mentre la disciplina posta in essere ha innovato lo sviluppo della corrida in un modo assai lontano da quello fissato nella normativa statale ed autonoma in materia, tanto divergente dalla tradizione da rendere impossibile riconoscere le caratteristiche essenziali della corrida<sup>6</sup>.

L'esigenza che i tori provengano da allevamenti vicini alle arene è stata ritenuta in contraddizione con le competenze statali in materia di unità del mercato e di libera circolazione<sup>7</sup> (art. 149, comma 1, paragrafo 13, e art. 139, comma 2, Cost.), mentre l'esigenza che l'allevamento debba essere inserito nel libro genealogico dei tori *de lidia* si è conservata.

La decisione reca l'opinione concorrente del giudice costituzionale Andrés Ollero Tassara, molto critico con la disciplina denunciata, al punto che sarebbe stato favorevole all'accoglimento integrale del ricorso.

Inoltre, vi sono tre opinioni separate dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré e María Luisa Balaguer Callejón, Juan Antonio Xiol Ríos e Cándido Conde-Pumpido Tourón, che coincidono nel segnalare che la decisione presa dalla maggioranza non rispetta quanto era stato stabilito dalla STC 177/2016, che permetteva alle Comunità autonome di disciplinare lo svolgimento delle rappresentazioni taurine o di stabilire speciali requisiti per la cura dei tori, nell'esercizio delle loro competenze in materia di spettacoli pubblici e di tutela degli animali, con il solo limite del divieto della corrida.

*Carmen Guerrero Picó*

---

<sup>4</sup> Trattasi, rispettivamente, dell'ampio mantello per aggirare l'assalto del toro e del drappo più piccolo, sorretto da un'asta di legno, che lo mantiene disteso in modo da poterlo impugnare con una sola mano.

<sup>5</sup> Cfr. [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11837](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11837).

<sup>6</sup> V. i FFJJ 6-7.

<sup>7</sup> V. il FJ 8.